

ALBO

0629

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli

~~ORIGINALE~~ /COPIA DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 7 DEL 18.2.2003

OGGETTO : Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale-

L'anno duemilatre e questo giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 9,55 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 13.2.2003 prot. 5736 dal Presidente del C.C. Rag. Vincenzo GARGIULO si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale Rag. Vincenzo GARGIULO nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 13 ed assenti n.7 oltre il Sindaco.

N. D'Ord. COGNOME E NOME P A N. D'Ord. COGNOME E NOME P A

FIorentino Marco - SINDACO - assente -

1	MAURO Luigi	SI	
2	DE ROSA Antonino		SI
3	IACCARINO Costanzo		SI
4	DI LEVA Paola	SI	
5	APREDA Raffaele	SI	
6	GARGIULO Vincenzo	SI	
7	ACAMPORA Vincenzo	SI	
8	TERMINIELLO Antonino	SI	
9	CUOMO Luigi	SI	
10	ACAMPORA Mario		SI

11	SGUANCI Alfredo		SI
12	ERCOLANO Giuseppe		SI
13	RUSSO F. Saverio	SI	
14	ERCOLANO Antonino	SI	
15	MARESCA Rosalia	SI	
16	COLUCCI Fabio	SI	
17	RUSSO Giovanni	SI	
18	IACCARINO Patricia	SI	
19	PINTO Ferdinando		SI
20	BARBATO Ennio		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali : PINTO Ferdinando - BARBATO Ennio - SGUANCI Alfredo -

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori : CAPPIELLO Maria Maddalena - SCARPATI Giovanni - CAFIERO Raffaele - ACAMPORA Gianluigi -

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce il quinto argomento iscritto all'ordine del giorno avente per oggetto " Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale ".

Il Consigliere CUOMO Luigi legge la proposta di delibera.

Si apre la discussione.

* Alle ore 12,30 la seduta è temporaneamente sospesa *

* Alle ore 12,40 la seduta è ripresa e si procede di nuovo all'appello *.

Risultano presenti n.12 Consiglieri comunali (MAURO Luigi – DI LEVA Paola – APREDA Raffaele – GARGIULO Vincenzo – ACAMPORA Vincenzo – TERMINIELLO Antonino – CUOMO Luigi – RUSSO F.Saverio – ERCOLANO Antonino – MARESCA Rosalia – RUSSO Giovanni – IACCARINO Patricia) oltre il Sindaco . Risultano assenti n.8 Consiglieri comunali (DE ROSA Antonino – IACCARINO Costanzo – ACAMPORA Mario – SGUANCI Alfredo, – ERCOLANO Giuseppe – COLUCCI Fabio – PINTO Ferdinando – BARBATO Ennio). Risultano presenti, altresì, gli Assessori CAPPIELLO Niana Maddalena , SCARFATI Giovanni e ACAMPORA Gianluigi.

Prende la parola il Consigliere CUOMO Luigi il quale presenta, legge e deposita agli atti l'emendamento proposto unitamente al Consigliere MAURO Luigi.

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento che viene approvato dal C.C. ad unanimità di voti espressi per alzata di mano.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la proposta così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera a firma del Consigliere CUOMO Luigi che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ;

VISTO il parere prot. n.6100 del 17.2.2003 del Dirigente del IV Dipartimento , che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 del Dirigente del II Dipartimento , datato 13.2.2003 , che si allega;

VISTO il parere prot. n.6108 del 17.2.2003 del Collegio dei Revisori, che si allega;

UDITA la discussione che si è sviluppata sull'argomento riportata nel testo del resoconto integrale della seduta trascritto dai nastri registrati che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che nel corso della discussione è stato presentato l'allegato emendamento da parte dei Consiglieri MAURO Luigi e CUOMO Luigi ;

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa sul suddetto emendamento;

a voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

in conformità della proposta di delibera del Consigliere CUOMO Luigi così come emendata .

Si allega , altresì, alla presente per formarne parte integrante e sostanziale il testo del Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, così come emendato.



Comune di Sorrento

13 FEB. 2003

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. 5807

AI PRESIDENTE DEL C.C.
AL SEGRETARIO GENERALE
AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRIGENTE DEI II DIP.
AL DIRIGENTE DEL IV DIP.
SEDE

OGGETTO : Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale .

Si trasmette in allegato lo schema di regolamento specificato in oggetto che sostituisce quelli precedentemente presentati.

Si trasmette, altresì, la proposta di delibera.

Si invitano i Dirigenti del II e del IV Dip. ad esprimere i pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, in merito .

Sorrento, 13.2.2003

IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Dott. Luigi CUOMO)


Premesso:

- che il Commissario ad acta, ai sensi del Decreto Legislativo n.22/97, ha emanato il regolamento comunale disciplinante la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 13.07.98;
- che a partire dal 1999 la gestione di rifiuti solidi urbani nel Comune di Sorrento è passata alla società mista Penisolaverde;
- che tale passaggio ha apportato modifiche nella gestione dei servizi stessi;
- che in questi anni il Decreto n.22/97 ha subito diverse modifiche ed integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i codici dei rifiuti (codici CER);
- che a partire dal 2005 il Comune di Sorrento è obbligato al passaggio dalla TARSU alla tariffa per i rifiuti solidi urbani ai sensi del DPR 158/99

Si propone:

di approvare un nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e igiene pubblica, che recepisca tutte le innovazioni avvenute in questi anni ed allo stesso tempo sia pronto a recepire i prossimi adempimenti di legge

Sorrento, 13 Febbraio 2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Amigifus", written in a cursive style.

COMUNE DI SORRENTO



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E
LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE.....	5
Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	7
Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI.....	7
Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA.....	8
Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.....	10
Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.....	10
Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	11
Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SERVIZI, INCLUSE AZIENDE ALIMENTARI COSI' COME DEFINITE DAL D.L. VO 155/97.....	11
Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI.....	12
Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI.....	12
Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	15
Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	14
Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.....	14
Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	15
Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.....	15
Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	15
Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO	15
Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE.....	15
Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	16
Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	17
Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	17
Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	18
Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	18
Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	18
Articolo 28 - CADITOIE STRADALI E FONTANE.....	19
Articolo 29 - CAROGNE DI ANIMALI.....	19
Articolo 30 - CONDUZIONE DI ANIMALI.....	19
Articolo 31 - CANTIERI EDILI	20

Articolo 32 - RIFIUTI INERTI	20
Articolo 33 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI	20
Articolo 34 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE	21
Articolo 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'	21
Articolo 36 - SANZIONI	21
Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE	22
ALLEGATO 1	23
ALLEGATO 2	24
SANZIONI	25

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/97 e dall'art. 5 della legge regionale n. 21/93; i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell'all. 2) del presente regolamento.

Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune, attraverso l'ENTE GESTORE, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e

lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.

3. L'ENTE GESTORE, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:
- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
 - attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
 - realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dall'ENTE GESTORE
5. Il Comune e l'ENTE GESTORE nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.
7. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e l'ENTE GESTORE.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
 - modalità e orari di conferimento;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - bonifiche di eventuali siti inquinati.

Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all'all. 1) mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure nei punti di raccolta individuati da ordinanza sindacale.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - a) i rifiuti urbani ingombranti;
 - b) i rifiuti pericolosi
 - c) i rifiuti speciali non assimilati;
 - d) i rifiuti allo stato liquido;
 - e) rifiuti polverulenti
 - f) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).
4. I sacchi a perdere devono:
 - a) possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;

- b) essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
 - c) essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
5. I contenitori rigidi posti in area privata devono
- a) essere acquistati in conformità alle direttive dell'ENTE GESTORE, oppure essere forniti in comodato d'uso o in locazione dallo stesso;
 - b) essere esposti su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con l'ENTE GESTORE e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
 - c) essere puliti a cura dell'utente.
6. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
- a) essere posizionati a cura dell'ENTE GESTORE in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati e conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.
9. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
10. E' vietato incendiare i rifiuti.

Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA

1. L'ENTE GESTORE provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:

- a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
 - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 - c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
 - d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.
 - e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi dell'ENTE GESTORE gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
 3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
 4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.
 5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dall'ENTE GESTORE in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire:
 - a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'apposita isola ecologica di trav. S.Renato;
 - b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con l'ENTE GESTORE, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall'ENTE GESTORE.
4. Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.
6. Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite lo stesso ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.

Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all'ENTE GESTORE, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;

- c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. I rivenditori, nell'attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 22/97, provvederanno in proprio allo smaltimento dei beni durevoli mediante conferimento ai centri di raccolta tramite l'ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.
3. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dell'utente per smaltire particolari tipi di beni durevoli.

Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- 1 I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in apposite strutture attrezzate dall'ENTE GESTORE, o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dall'ENTE GESTORE idonei contenitori per la raccolta.
- 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 22/97 e all'art. 5 della legge regionale n. 21/93 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SERVIZI, INCLUSE AZIENDE ALIMENTARI COSI' COME DEFINITE DAL D.L.VO 155/97

1. E' fatto divieto alle aziende alimentari così come definite dal D.L.vo 155/97 di conferire i rifiuti nei cassonetti pubblici
2. Tali aziende devono dotarsi, così come previsto dal D.L.vo 155/97, di idonei contenitori per il deposito dei rifiuti e provvedere alla differenziazione degli stessi così come previsto da apposita ordinanza sindacale

3. In via transitoria e fino al termine fissato dall'Autorità competente per l'eventuale adeguamento ai requisiti fissati dal D.L.vo 155/97, le Aziende Alimentari possono richiedere l'installazione di cassonetti su area pubblica con oneri a loro carico, o conferire i rifiuti opportunamente differenziati nei centri di raccolta e con le modalità indicati dall'ENTE GESTORE

Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.
3. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1.
4. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
5. I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:
 - a) mediante conferimento negli appositi contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - b) con le modalità da concordare con ENTE GESTORE, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

- c) l'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte di ditte del settore per smaltire grosse quantità di rifiuti urbani vegetali.

Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'ENTE GESTORE, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.
2. L'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. L'ENTE GESTORE può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

5. Nella modulazione della tariffa saranno previste agevolazioni sia per i cittadini (singoli e nuclei familiari) che effettuano la raccolta differenziata della frazione umida e delle altre frazioni, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani o presso l'isola ecologica di Trav. S.Renato;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; l'ENTE GESTORE potrà provvedere, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e, in quanto tali, non compresi nell'all. 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura di l'ENTE GESTORE presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e l'ENTE GESTORE.

Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'ENTE GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e

conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con l'ENTE GESTORE
2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento – Disciplina del Commercio Ambulante – in vigore
3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare l'ENTE GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con l'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani o vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, per quanto riguarda la frazione di raccolta differenziata
6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita

Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, all'ENTE GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a comunicare all'ENTE GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con l'ENTE GESTORE.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ENTE GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ENTE GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 28 - CADITOIE STRADALI E FONTANE

1. L'ENTE GESTORE provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 29 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanita. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 30 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
4. Sarà cura dell'ENTE GESTORE installare nella città appositi distributori di attrezzature idonee alla rimozione delle deiezioni.

Articolo 31 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolte in idonei contenitori.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 32 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria - tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ENTE GESTORE.

Articolo 33 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ENTE GESTORE le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 34 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Articolo 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o l'ENTE GESTORE provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 36 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e successive modificazioni, riportate nell'allegato 2.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale verrà determinato in via generale, per ciascuna violazione, l'importo della somma in misura ridotta che il trasgressore sarà ammesso a pagare a titolo di oblazione ai sensi degli artt. 16, 2° comma legge n. 689/81 e 107 del R.D. 383/34.
3. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

4. Il Sindaco determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
5. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 34 e 35, dagli agenti accertatori individuati dall'ENTE GESTORE e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
6. Le violazioni previste agli artt. 34 e 35 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiale misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

ALLEGATO 2

Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200120	batterie e pile
200118	Medicinali
	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche
	accumulatori al piombo

SANZIONI

Art. 4	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari	€ 225,00
Art. 5	1) Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore. 2) Obbligo di conferire i rifiuti nei sacchi a perdere o cassonetti. 3) Divieto di conferire nei contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati rifiuti diversi.	€ 55,00
Art. 7	Divieto di abbandono sui marciapiedi e sulle strade dei rifiuti ingombranti e pneumatici. Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti ingombranti ed i pneumatici secondo le modalità previste dall'art. 7 o stabilite con ordinanza sindacale o provvedimento dell'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 8	Divieto di abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.	€ 225,00
Art. 9	Divieto di abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori dalle strutture predisposte dall'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 11	Obbligo di conferire i rifiuti organici umidi con le modalità indicate da apposita ordinanza sindacale. Nelle more della predisposizione dell'ordinanza sindacale con le modalità previste dal Regolamento.	€ 55,00
Art. 12	Divieto di abbandono dei rifiuti provenienti da potatura, sfalcio di giardini privati e parchi pubblici fuori dai contenitori appositamente predisposti dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 14	Divieto di smaltire i materiali oggetto della raccolta differenziata nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 55,00
Art. 15	Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 19	Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare i cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	€ 225,00
Art. 20	Divieto di imbrattare il suolo pubblico.	€ 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.

Art. 21	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo.	Oblazione € 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.
Art. 22	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita nonché raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti. Obbligo dei commercianti di conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente ripiegato.	€ 225,00
Art. 23	Violazione dell'obbligo, per chi occupa suolo pubblico, di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi.	€ 225,00
Art. 26	Divieto di volantinaggio.	€ 225,00
Art. 27	Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci e per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.	€ 55,00
Art. 30	Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.	€ 225,00
Art. 31	Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti in presenza di materiali rilasciati dai veicoli in transito.	€ 225,00
Art. 32	Obbligo di smaltire i rifiuti inerti in discarica di II categoria o nei punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 34	Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche.	€ 225,00
Art. 35	Obbligo di mantenere e pulire manufatti ornamentali	€ 225,00

COMUNE DI SORRENTO
Provincia di Napoli
IV Dipartimento


Prot. n° 6100 del 17.02.2003;

→ Al Presidente del Consiglio Comunale
Rag. Gargiulo Vincenzo
S E D E
E p.c.
Al Segretario Generale
Dott. Andrea Ciccone
Al Direttore Generale
Avv. Garzilli Vito
LORO SEDE

OGGETTO: Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

In relazione alla proposta di delibera a firma del Consigliere Comunale Dott. Luigi Cuomo, così come formulata ed allegata alla nota prot. n° 5807 del 13.02.2003, si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, parere favorevole sulla proposta medesima.

IL DIRIGENTE DEL 4° DIPARTIMENTO
Ing. Guido Imperato



COMUNE DI SORRENTO

Provincia di Napoli

C.C.
Seduta di ~~Giunta Municipale~~ del **18 FEB. 2003**

Proposta di deliberazione *Regolamento per le*
servizi di rifiuti etc...

Parere di regolarità contabile

(art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del II Dipartimento
(Dott. Antonino Grammarino)

Sorrento il

13/04/03



Comune di Sorrento

17 FEB. 2003

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. 6108

COLLEGIO DEI REVISORI
COMUNE DI SORRENTO

Al Presidente del C.C.

Sorrento 17/02/2003.

Oggetto: parere regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a tutela del decoro e dell'igiene ambientale.

Il Collegio

letto

la proposta del Consigliere Luigi Cuomo con protocollo n. 5807 del tredici febbraio 2003;

preso atto

che trattasi di un regolamento che non vincola l'Amministrazione all'assunzione di impegni di spesa:

visto

il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del IV Dipartimento Dott. Guido Imperato ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del II dipartimento Dott. Giammarino ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

esprime

parere favorevole alla proposta adottata.

Emendamento

art. 3 punto 5 dopo le parole ^{veramente} ~~collocazioni~~
aggiungere "senza corrispettivo e riconoscendo le
sole opere documentate"

art. 5 punto 5 lett. a) togliere
"o in base allo stesso"

art. 6 punto 1 lett. d) aggiungere
15 metri da scudi, monumenti, immobili di
interesse storico-artistico, chiese.

art. 10 punto 3 eliminare le frasi
"richiedere l'intitolazione di benemeriti su area
pubblica con oneri e loro costo"

art. 30 punto 3 dopo raccogliere
"aggiungere immediatamente"

art. 36 - eliminare il punto 2.
ed

Senzioni art. 4 aggiungere
"selvo diverse prescrizione previste dai
punti che 5 e 35"

Luca Rijf

COMUNE DI SORRENTO



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI E
LA TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

SOMMARIO

<u>Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	4
<u>Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI</u>	4
<u>Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE</u>	5
<u>Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI</u>	7
<u>Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI</u>	7
<u>Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA</u>	8
<u>Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI</u>	10
<u>Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI</u>	10
<u>Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI</u>	11
<u>Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SERVIZI, INCLUSE AZIENDE ALIMENTARI COSI' COME DEFINITE DAL D.L. VO 155/97</u>	11
<u>Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI</u>	12
<u>Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI</u>	12
<u>Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	13
<u>Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	13
<u>Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI</u>	14
<u>Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI</u>	14
<u>Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</u>	15
<u>Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI</u>	15
<u>Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI</u>	15
<u>Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO</u>	15
<u>Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE</u>	15
<u>Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI</u>	16
<u>Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI</u>	17
<u>Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI</u>	17
<u>Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</u>	18
<u>Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO</u>	18
<u>Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI</u>	18
<u>Articolo 28 - CADITOIE STRADALI E FONTANE</u>	19
<u>Articolo 29 - CAROGNE DI ANIMALI</u>	19
<u>Articolo 30 - CONDUZIONE DI ANIMALI</u>	19
<u>Articolo 31 - CANTIERI EDILI</u>	20

<u>Articolo 32 - RIFIUTI INERTI</u>	20
<u>Articolo 33 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI</u>	20
<u>Articolo 34 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE</u>	21
<u>Articolo 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'</u>	21
<u>Articolo 36 - SANZIONI</u>	21
<u>Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE</u>	22
<u>ALLEGATO 1</u>	23
<u>ALLEGATO 2</u>	24
<u>SANZIONI</u>	25

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

- 4. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di competenza statale che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati all'all.1), che costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 5. Sono pericolosi i rifiuti urbani e speciali precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/97 e dall'art. 5 della legge regionale n. 21/93; i rifiuti urbani pericolosi sono, in particolare, individuati nell'all. 2) del presente regolamento.

Articolo 3 - ATTIVITA' E COMPETENZE DEL COMUNE E DELL'ENTE GESTORE

- 1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
- 2. Il Comune, attraverso l'ENTE GESTORE, garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e

- lavaggio su strade e piazze comunali; su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, nei parchi, giardini pubblici e altre aree verdi.
3. L'ENTE GESTORE, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla convenzione stipulata con il Comune, provvede a:
- effettuare la raccolta differenziata ed indifferenziata;
 - effettuare lo spazzamento delle aree pubbliche;
 - effettuare il lavaggio delle aree pubbliche
 - attuare il trasporto dal luogo di conferimento al luogo di smaltimento o di recupero;
 - realizzare operazioni di smaltimento e promuovere le operazioni di recupero.
4. I servizi per la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti nell'ambito di parchi e giardini pubblici e delle altre aree verdi possono essere espletati da altro soggetto individuato dal Comune oppure, secondo quanto prevede la convenzione dall'ENTE GESTORE
5. Il Comune e l'ENTE GESTORE nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, senza corrispettivo e riconoscendo le sole spese documentate, e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
6. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti urbani assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta una riduzione tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.
7. Le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa.

Articolo 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia e dal contratto di servizio tra il Comune e l'ENTE GESTORE.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
 - modalità e orari di conferimento;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire;
 - bonifiche di eventuali siti inquinati.

Articolo 5 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati di cui all'all. 1) mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere, che devono essere depositati nei cassonetti rigidi di varia capacità posizionati su area privata o pubblica oppure nei punti di raccolta individuati da ordinanza sindacale.
3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - a) i rifiuti urbani ingombranti;
 - b) i rifiuti pericolosi
 - c) i rifiuti speciali non assimilati;
 - d) i rifiuti allo stato liquido;
 - e) rifiuti polverulenti
 - f) i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli di grosse dimensioni e/o legname).
4. I sacchi a perdere devono:
 - a) possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale;

- b) essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, all'interno delle aree individuate da ordinanza sindacale come punti di raccolta;
 - c) essere conferiti negli orari previsti dalla ordinanza sindacale.
5. I contenitori rigidi posti in area privata devono
- a) essere acquistati in conformità alle direttive dell'ENTE GESTORE, oppure essere forniti in comodato d'uso;
 - b) essere esposti su luogo pubblico o comunque su luogo da concordare con l'ENTE GESTORE e ritirati negli orari previsti dalla ordinanza sindacale;
 - c) essere puliti a cura dell'utente.
6. I contenitori rigidi posti su aree pubbliche devono:
- a) essere posizionati a cura dell'ENTE GESTORE in aree idonee in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola.
7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
8. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati e conferiti secondo le specifiche modalità definite da ordinanza sindacale.
9. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
10. E' vietato incendiare i rifiuti.

Articolo 6 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI COLLOCATI IN AREA PUBBLICA

1. L'ENTE GESTORE provvede, per la raccolta dei rifiuti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento da effettuarsi mediante contenitori posti su aree pubbliche, ai seguenti adempimenti:

- a) L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica, che deve essere concordata con gli uffici comunali competenti. Devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
 - b) I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
 - c) I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
 - d) Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali, e di almeno 15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese.
 - e) La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
2. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi dell'ENTE GESTORE gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
 3. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
 4. E' inoltre vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati dei contenitori.
 5. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dall'ENTE GESTORE in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti (materassi, mobili, ecc.) ed i pneumatici scartati dai cittadini (singoli e nuclei familiari) non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire:
 - a) mediante consegna diretta da parte dell'utente presso l'apposita isola ecologica di trav. S.Renato;
 - b) mediante conferimento nel giorno e nell'ora concordata con l'ENTE GESTORE, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Le specifiche modalità del conferimento e dell'asportazione sono disciplinate da apposita ordinanza sindacale o con provvedimento adottabile dall'ENTE GESTORE.
4. Si fa obbligo alle attività che danno luogo a pneumatici come scarto della propria attività, di smaltire i pneumatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dei singoli utenti per smaltire particolari tipi di ingombranti.
6. Gli enti e le imprese dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite lo stesso ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.

Articolo 8 - CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I seguenti beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti all'ENTE GESTORE, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 7 comma 2:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;

- c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. I rivenditori, nell'attesa che vengano stipulati gli accordi di programma di cui al comma 2 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 22/97, provvederanno in proprio allo smaltimento dei beni durevoli mediante conferimento ai centri di raccolta tramite l'ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altre ditte del settore autorizzate.
3. L'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte dell'utente per smaltire particolari tipi di beni durevoli.

Articolo 9 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- 1 I rifiuti urbani pericolosi elencati nell'allegato 2 del presente regolamento e provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti in apposite strutture attrezzate dall'ENTE GESTORE, o negli esercizi commerciali che abbiano ricevuto dall'ENTE GESTORE idonei contenitori per la raccolta.
- 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 22/97 e all'art. 5 della legge regionale n. 21/93 e provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE, previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E SERVIZI, INCLUSE AZIENDE ALIMENTARI COSI' COME DEFINITE DAL D.L.VO 155/97

1. E' fatto divieto alle aziende alimentari così come definite dal D.L.vo 155/97 di conferire i rifiuti nei cassonetti pubblici
2. Tali aziende devono dotarsi, così come previsto dal D.L.vo 155/97, di idonei contenitori per il deposito dei rifiuti e provvedere alla differenziazione degli stessi così come previsto da apposita ordinanza sindacale

3. In via transitoria e fino al termine fissato dall'Autorità competente per l'eventuale adeguamento ai requisiti fissati dal D.L.vo 155/97, le Aziende Alimentari possono conferire i rifiuti opportunamente differenziati nei centri di raccolta e con le modalità indicati dall'ENTE GESTORE

Articolo 11 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti organici umidi vengono definiti in apposita ordinanza sindacale.
3. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi a perdere o contenitori rigidi situati in spazi idonei appositamente individuati presso le stesse utenze di cui al precedente punto 1.
4. Tali contenitori non devono consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
5. I contenitori rigidi devono essere lavati e disinfettati, almeno con cadenza settimanale, dagli stessi utenti.

Articolo 12 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, nonché quelli derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere smaltiti nei seguenti modi:
 - a) mediante conferimento negli appositi contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso;
 - b) con le modalità da concordare con ENTE GESTORE, quando si tratti di grandi quantitativi, ovvero di residui di potatura di dimensione non compatibile con la capienza dei contenitori, avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;

- c) l'ENTE GESTORE può prevedere, in accordo con il Comune, il rimborso delle spese (o parte di esse) da parte di ditte del settore per smaltire grosse quantità di rifiuti urbani vegetali.

Articolo 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

Articolo 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con l'ENTE GESTORE, individua le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita ordinanza sindacale.
2. L'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate, comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
4. L'ENTE GESTORE può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a discarica o alla termodistruzione.

5. Nella modulazione della tariffa saranno previste agevolazioni sia per i cittadini (singoli e nuclei familiari) che effettuano la raccolta differenziata della frazione umida e delle altre frazioni, sia per gli enti e le imprese che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 15 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) in appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani o presso l'isola ecologica di Trav. S.Renato;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; l'ENTE GESTORE potrà provvedere, in tal caso, alla fornitura del contenitore in locazione previo accordo con il richiedente.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani e in quanto tali, non compresi nell'all. 1) del presente regolamento, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori tramite l'ENTE GESTORE, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore autorizzati.

Articolo 16 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed ambientali.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio.

Articolo 17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura di l'ENTE GESTORE presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18 - CONTROLLO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. I rifiuti, oggetto del regime di privativa, prima di essere avviati allo smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento, devono essere pesati.
2. Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani saranno definite nella convenzione tra il Comune e l'ENTE GESTORE.

Articolo 19 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'ENTE GESTORE o, per le aree verdi, il soggetto eventualmente individuato dal Comune provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella convenzione, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 20 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO

1. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e gettarvi rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 21 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e

conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 22 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono lasciare pulito, al termine della propria attività, il suolo occupato o in alternativa stipulare apposita convenzione con l'ENTE GESTORE
2. Quanto sopra deve avvenire in conformità alle prescrizioni del Regolamento – Disciplina del Commercio Ambulante – in vigore
3. Il punto vendita deve essere mantenuto pulito durante l'intero orario di apertura dell'esercizio. Il personale addetto all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare l'ENTE GESTORE, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.
5. In occasione di mercati e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta con l'ENTE GESTORE, in accordo con il Comune, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Articolo 23 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola area di posteggio deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori e provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
5. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Le modalità del relativo conferimento sono le stesse dei Rifiuti Solidi Urbani o vengono determinate da apposita ordinanza sindacale, per quanto riguarda la frazione di raccolta differenziata
6. All'orario di chiusura l'area dovrà essere perfettamente pulita

Articolo 24 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze sindacali in materia, all'ENTE GESTORE previa stipula di apposita convenzione.

Articolo 25 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di ad uso pubblico sono tenuti a comunicare all'ENTE GESTORE, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preventiva stipula di apposita convenzione con l'ENTE GESTORE.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ENTE GESTORE in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 26 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.

Articolo 27 - ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ENTE GESTORE, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Articolo 28 - CADITOIE STRADALI E FONTANE

1. L'ENTE GESTORE provvede a mantenere sgombri le caditoie stradali e le griglie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

Articolo 29 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.I. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

Articolo 30 - CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere immediatamente le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti.
4. Sarà cura dell'ENTE GESTORE installare nella città appositi distributori di attrezzature idonee alla rimozione delle deiezioni.

Articolo 31 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori i rifiuti inerti vanno raccolte in idonei contenitori.
3. E' inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 32 - RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
4. Il conferimento deve avvenire a cura del produttore presso discariche di seconda categoria – tipo A oppure presso appositi punti di raccolta predisposti dall'ENTE GESTORE.

Articolo 33 - DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere ai mezzi dell'ENTE GESTORE le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

Articolo 34 - DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Articolo 35 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

1. Chiunque pone sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia, il Comune o l'ENTE GESTORE provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posti in coincidenza di attività stagionali, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Articolo 36 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D.lgs. 22/97 e successive modificazioni con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e successive modificazioni, riportate nell'allegato 2.
2. Il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta, può essere effettuato in sede di contestazione dell'infrazione ovvero entro 60 giorni dalla stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Il Sindaco determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

4. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 34 e 35, dagli agenti accertatori individuati dall'ENTE GESTORE e dal Comune, nonché dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso il Comune, secondo le procedure e le leggi vigenti.
5. Le violazioni previste agli artt. 34 e 35 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

Articolo 38 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

Cod. CER	RIFIUTI ASSIMILATI
15 01	<u>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (COMPRESI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)</u>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiale misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01	<u>FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)</u>
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02	<u>RIFIUTI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)</u>
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 03	<u>ALTRI RIFIUTI URBANI</u>
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

ALLEGATO 2

Cod. CER	RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
200120	batterie e pile
200118	Medicinali
	cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti provenienti da utenze domestiche
	accumulatori al piombo

SANZIONI

Art. 4	Violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari salvo diversa precisazione previste dai punti da 5 a 35	€ 225,00
Art. 5	1) Obbligo per i produttori di conferire i rifiuti non ingombranti e speciali assimilati in appositi involucri per evitare dispersione e cattivo odore. 2) Obbligo di conferire i rifiuti nei sacchi a perdere o cassonetti. 3) Divieto di conferire nei contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati rifiuti diversi.	€ 55,00
Art. 7	Divieto di abbandono sui marciapiedi e sulle strade dei rifiuti ingombranti e pneumatici. Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti ingombranti ed i pneumatici secondo le modalità previste dall'art. 7 o stabilite con ordinanza sindacale o provvedimento dell'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 8	Divieto di abbandono di beni durevoli sulla pubblica via o sui marciapiedi.	€ 225,00
Art. 9	Divieto di abbandono dei rifiuti pericolosi o smaltimento degli stessi fuori dalle strutture predisposte dall'Ente Gestore	€ 225,00
Art. 11	Obbligo di conferire i rifiuti organici umidi con le modalità indicate da apposita ordinanza sindacale. Nelle more della predisposizione dell'ordinanza sindacale con le modalità previste dal Regolamento.	€ 55,00
Art. 12	Divieto di abbandono dei rifiuti provenienti da potatura, sfalcio di giardini privati e parchi pubblici fuori dai contenitori appositamente predisposti dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 14	Divieto di smaltire i materiali oggetto della raccolta differenziata nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.	€ 55,00
Art. 15	Obbligo per i produttori di smaltire i rifiuti speciali assimilati nei contenitori per rifiuti urbani o nelle aree attrezzate dall'Ente Gestore.	€ 55,00
Art. 19	Divieto di danneggiare, rimuovere o ribaltare i cestini portarifiuti, eseguirvi scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura.	€ 225,00
Art. 20	Divieto di imbrattare il suolo pubblico.	€ 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.

Art. 21	Obbligo per i proprietari di aree di tenerle pulite anche in caso di scarico abusivo.	Oblazione € 55,00 se trattasi di scarico abusivo di R.S.U. e € 225,00 se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi.
Art. 22	Obbligo per i concessionari ed occupanti di lasciare pulite le aree di vendita nonché raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni vigenti. Obbligo dei commercianti di conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente ripiegato.	€ 225,00
Art. 23	Violazione dell'obbligo, per chi occupa suolo pubblico, di lasciare detto suolo pulito. I rifiuti provenienti da detta pulizia devono essere conferiti con le stesse modalità dei rifiuti solidi.	€ 225,00
Art. 26	Divieto di volantinaggio.	€ 225,00
Art. 27	Obbligo per chi effettua operazioni di carico e scarico merci e per il destinatario della merce stessa di lasciare l'area pulita dopo le operazioni di carico e scarico.	€ 55,00
Art. 30	Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni. Obbligo per i proprietari o conduttori di animali di raccogliere gli escrementi e depositarli nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.	€ 225,00
Art. 31	Obbligo per i proprietari di cantieri provvedere alla pulizia delle aree circostanti in presenza di materiali rilasciati dai veicoli in transito.	€ 225,00
Art. 32	Obbligo di smaltire i rifiuti inerti in discarica di II categoria o nei punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.	€ 225,00
Art. 34	Divieto di imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche.	€ 225,00
Art. 35	Obbligo di mantenere e pulire manufatti ornamentali	€ 225,00

COMUNE DI SORRENTO

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2003 a.m.

CON SIGLIERE MAURO - Voglio intervenire, questo veniva già in Consiglio Comunale l'altra volta, tra l'altro poi c'è stata opportuna la proroga disposta dal Ministero per le Innovazioni, e quindi ha consentito, diciamo, di rientrare entro il termine di fine mese scade questo, l'adesione. I motivi per i quali l'altra volta non abbiamo votato quali erano?

ASSESSORE CAPPIELLO - Non c'erano i pareri, perché mancava il parere anche del Collegio dei Revisori, perché per aderire ad un consorzio, è necessario anche avere il parere del Collegio dei revisori che...

CONSIGLIERE MAURO - ...che è stato reso.

ASSESSORE CAPPIELLO - ...che in questa circostanza è stato...

CONSIGLIERE MAURO - Io in verità, credo che sia un'opportunità, almeno, poi tutto sta a vedere come si realizza...

IL PRESIDENTE -... chi è favorevole alzi la mano... all'unanimità. Si chiede l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole alzi la mano, all'unanimità. **Passiamo al quinto argomento all'ordine del giorno: Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.** La parola al consigliere Cuomo.

CONSIGLIERE MAURO - Scusate ci sono i pareri su questo?

(?) - Sì, sì...

CONSIGLIERE CUOMO - Leggo la proposta.

Premesso:

- che il Commissario ad acta, ai sensi del decreto legislativo n. 22/97, ha emanato il regolamento comunale disciplinante la gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 13.07.98;
- che a partire dal 1999 la gestione di rifiuti solidi urbani nel Comune di Sorrento è passata alla società mista Penisolaverde;
- che tale passaggio ha portato modifiche nella gestione dei servizi stessi;
- che in questi anni il decreto n. 22/97 ha subito diverse modifiche ed integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i codici dei rifiuti (codici CER);
- che a partire dal 2005 il comune di Sorrento è obbligato al passaggio dalla TARSU alla tariffa per i rifiuti solidi urbani ai sensi del DPR 15899;

Si propone:

Di approvare un nuovo regolamento, per la gestione dei rifiuti solidi urbani e igiene pubblica, che recepisca tutte le innovazioni avvenute in questi anni, e al tempo stesso sia pronta a recepire i prossimi adempimenti di legge.

In sintesi il nostro regolamento vigente fino ad ora dei rifiuti prevedeva delle modalità di gestione che non sono conformi a quanto attualmente avviene, perché diciamo fatto prima della formazione della società Penisolaverde, e quindi diciamo questo recepisce tutti questi cambiamenti, i codici CER, e entra anche diciamo nella questione dell'igiene ambientale, con una particolare attenzione per quanto riguarda il controllo e le sanzioni che sono demandate all'ufficio di pubblica sicurezza... dei vigili urbani. Quindi diciamo l'augurio che possa essere attuato in tutte le sue parti perché è abbastanza corposo e

entra in alcuni settori che mi sono stati segnalati da cittadini e non solo, come ad esempio gli escrementi degli animali, e altre questioni che riguardano l'igiene ambientale.

CONSIGLIERE MAURO - Beh insomma voglio dire un regolamento... c'è la proposta dice ma quella poi c'era agli atti, e... io me lo sono letto il regolamento, ci sono alcune cose che secondo me andrebbero modificate, mi riferisco all'articolo tre. 5 dice: il Comune è l'ente gestore dell'attività di gestione dei rifiuti urbani, anche al fine, direi al solo fine, di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono, previa convenzione, avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni... andrebbe detto a titolo gratuito, cioè, volevo dire, che significa questa, cioè ritorniamo sul problema... allora poiché credo che questa attività viene svolta relativa ad un'attività di pubblicizzazione, di informazione non credo che sia possibile fare altre cose, quindi da questo punto... andrebbe precisato che chi lo fa evidentemente è un'associazione quale condivide la realizzazione di questa... l'incentivazione della raccolta differenziata o altra cosa e quindi un'attività che attiene ai compiti istituzionali della stessa associazione... quindi io proporrei... aggiungerei.. va bene ma nulla vieta che quella che è una proposta ; cioè la mia proposta è avvalersi a titolo gratuito della collaborazione delle associazioni...

CONSIGLIERE CUOMO - è un articolo che il decreto Ronchi, che dice espressamente queste cose qua.

CONSIGLIERE MAURO - Ma nulla vieta che uno può precisare, lo può precisare, qual è il limite?

CONSIGLIERE CUOMO - ...vabbè ci mettiamo uno... voglio dire se l'associazione di volontariato possono dare anche un apporto qualificato...

CONSIGLIERE MAURO -... certamente, però appunto perché di volontariato, la parola volontariato attiene ad uno che vuole, che non c'è corrispettivo, perché è volontariato...

CONSIGLIERE CUOMO -... è inutile perché se un'associazione si propone anche in concorrenza con la società a scopo di lucro, propone delle cose qualitativamente accettabili è giusto che venga anche pagata.

CONSIGLIERE MAURO -... senza fini di lucro, non significa che la prestazione non abbia corrispettivo, cioè attiene al fatto che non può distribuire utili, questo quello che dice il senza fini di lucro. Ma quando io vado indicare un concetto in cui avvalersi, Presidente scusate credo che o sospendiamo la seduta... evidentemente, probabilmente la cosa non interessa... quindi l'argomento lo rinviemo...

Allora il concetto associazione senza fini di lucro, siamo d'accordo, tutte le associazioni non hanno fini di lucro, perché non è un'attività, chi ha lucro è un'impresa la quale ha come scopo quello di realizzare profitti e di distribuirlo ai soci, quindi l'associazione è così, però mi domando se nella collaborazione di questo, lì la precisazione che è senza fini di lucro, senza alcun onere per il Comune...

CONSIGLIERE CUOMO -... posso dire una cosa... stiamo andando un po' al di là. Questo decreto viene fatto da Ronchi, che è un verde ecc., aveva messo un articolo nel decreto semplicemente per invitare le amministrazioni ad avvalere delle associazioni di volontariato ambientalisti che hanno competenza in materia, semplicemente per questo, e quindi viene richiamato proprio l'articolo che è l'articolo 21 comma quattro del decreto

Ronchi, penso sia fatto proprio come un invito ai comuni, dice "avvaletevi delle associazioni di volontariato ambientalista " che hanno capacità, si qualifica per questo...

CONSIGLIERE MAURO -... io non metto in discussione questa, il principio. La mia è, di un'integrazione...

CONSIGLIERE CUOMO - io non ho capito di mettere senza...

CONSIGLIERE MAURO -... previa convenzione avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione delle associazioni di volontariato...

CONSIGLIERE CUOMO - ... sì ma a titolo gratuito...

CONSIGLIERE MAURO - ...dopo avvalersi...

CONSIGLIERE CUOMO - ... a titolo gratuito secondo me, va valutato quando si fa la proposta, cioè in alcuni casi può esser titolo gratuito se offre una partecipazione qualificata perché non deve essere pagata l'associazione ambientalista o di volontariato?

CONSIGLIERE MAURO -... e che il problema che secondo me, è di evitare forme di subappalto all'interno della gestione del servizio;...

CONSIGLIERE CUOMO -...AH non avevo capito!

CONSIGLIERE MAURO -... perché noi paghiamo nell'attività... noi paghiamo... il Comune l'ente gestore dell'attività di gestione dei rifiuti urbani, quindi il concetto è la gestione dei rifiuti urbani allora, al solo fine, anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, possono previa convenzione, avvalersi della collaborazione. Bisogna capire qual è il contenuto della collaborazione, hai capito qual è! Sennò può sembrare che io la collaborazione, posso fare anche attività di subappalto, nella gestione del servizio...

CONSIGLIERE CUOMO -... c'è una legge che vieta il subappalto...

CONSIGLIERE MAURO -... lo so, perché non avviene?... mi pare ovvio... (cambio cassetta)... poi al produttore che dimostri di aver avviato il recupero, in tutto oggi in parte dei rifiuti urbani e assimilati derivanti dalla propria attività, mediante certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, viene riconosciuta - da chi viene riconosciuta - una riduzione dice, tariffaria in proporzione alla quantità dei rifiuti recuperati.

CONSIGLIERE CUOMO - ...sotto dice , il 7 , le riduzioni tariffarie sono disciplinate dal regolamento comunale che istituisce la tariffa, questo verrà istituito l'anno prossimo...

CONSIGLIERE MAURO -... e quindi occorre, fa capo al regolamento comunale, che lo va a definire, va bene. Poi c'è un problema che è quel conferimento all'articolo cinque: conferimento e raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati. Al secondo comma: il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente in sacchi a perdere. Ora questi sacchi a perdere che significa, forniti da chi. Cioè è lo stesso utente il quale... perché inizialmente quando è iniziato il servizio il Comune ha fornito dei sacchi, per quanto riguarda agli utenti, adesso in questo caso sono gli stessi utenti che devono provvedere all'acquisto di questi sacchetti..?

CONSIGLIERE CUOMO -... se ma per i rifiuti differenziati, si hanno sempre dovuto comprarli; anzi in alcuni comuni che applicano la tariffa addirittura li mettono a pagamento quelli là proprio per disincentivare l'uso dei sacchi per indifferenziato, mentre quelli della differenziata vengono sempre dati gratuitamente, quindi...

CONSIGLIERE MAURO -... poi c'è... andiamo al punto... Sempre all'articolo cinque punto quattro. I sacchi a perdere devono: A) - Possedere le caratteristiche definite con ordinanza sindacale... Il consigliere faceva prima riferimento, diceva probabilmente i sacchetti che abitualmente... di plastica che uno va a... le massaie che acquistano al supermercato o alla Standa, molto spesso vengono utilizzati per quanto riguarda... gli allora " possedere caratteristiche definite con ordinanza sindacale" diciamo, quali sono... sono comunque indifferenziate, e quindi possono utilizzare qualsiasi tipo di contenitore...

CONSIGLIERE CUOMO -... no, questo regolamento è abbastanza versatile perché permette, attraverso l'ordinanza, di fare dei passi in avanti. Cioè noi inizialmente possiamo dire: i sacchi sono buoni tutti, man mano che si spera si acquisisca una mentalità ambientale sempre maggiore e cambiando solo l'ordinanza si può dire come dicevo prima: il sacco deve essere... quello dell'indifferenziato deve essere a pagamento, deve avere determinate caratteristiche e così via. Perciò diciamo questo ci permette di agire direttamente con l'ordinanza su queste cose che sono dettagli tecnici.

CONSIGLIERE MAURO -... poi dice al punto 5 pag. 8, togliere " in locazione dello stesso", dice i contenitori rigidi posti in area privata devono essere acquistati in conformità alle direttive dell'ente gestore, oppure essere forniti in comodato d'uso, cancellerei "o in locazione dello stesso", mi sembra un po'... o lo fornisce o li devono acquistare, se no dice... questo crea problemi anche in ordine...

CONSIGLIERE CUOMO -... basta dare alla società i soldi per farlo e non c'è problema...

CONSIGLIERE MAURO -... poi un'altra..., norme relative ai contenitori collocati in area pubblica, alla lettera D: nel rispetto delle norme igienico -sanitaria, deve essere mantenuta una distanza di almeno cinque metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ingressi d'attività commerciali - io in verità i cinque metri...

CONSIGLIERE CUOMO - ... la legge lo dice.

CONSIGLIERE MAURO - ... però io direi, metterei che devono essere non inferiori a venti metri in presenza di edifici di particolare interesse storico artistico... monumenti... chiese... scuole...

CONSIGLIERE CUOMO -... questo diciamo... noi abbiamo soprattutto nel centro storico... noi infatti li stiamo eliminando in parecchie parti del centro storico, però ci vuole del tempo e avere delle soluzioni alternative: penso per esempio a quelli che stanno dietro alla statua del Tasso, stiamo cercando di trovare una soluzione alternativa che non è semplice, per esempio farli interrati...

CONSIGLIERE MAURO -... ma li, per esempio, stanno proprio male! Dietro alla statua di Torquato Tasso, questa è un'idea per andare a dire "lo togliamo", e allora lo si porta più a monte.

CONSIGLIERE TERMINIELLO - ... c'è anche un problema logistico forse, consideriamolo come un indirizzo di trovare una soluzione...

CONSIGLIERE MAURO -... ma prima ce l'interesse collettivo, poi viene l'interesse individuale. Posso capire gli interessi individuali...

CONSIGLIERE TERMINIELLO - ... no ma non è un interesse individuale, cioè è anche una presa d'atto delle difficoltà che ci stanno nel tempo che si sono viste e dell'andare ad allocare questi punti di raccolta , cioè perché si è studiato qual'è il migliore punto, anche per renderlo più fruibile, e per trovarlo nel posto migliore quindi... dire mettere una misura così... andrebbe a creare anche problemi logistici per chi deve raccogliere etc., non è un fatto specifico, secondo me.

CONSIGLIERE CUOMO -... comunque la rientrata già nei cinque metri. Rimangono... anche con i cinque metri non ci potrebbero stare, perché c'è l'apertura del negozio a meno di cinque metri, infatti se il negoziante...

CONSIGLIERE MAURO -... allora io avrei aggiunto questo " 20 metri" fermo restando quello che... alla lettera D, "20 metri da monumenti, immobili d'interesse storico artistico, scuole".

CONSIGLIERE CUOMO -... va bene quello solo là è rimasto... prendiamolo come indirizzo, cioè noi ci atteniamo... nei cinque metri ci atteniamo alla legge fermo restando che è nostra intenzione quella di...

CONSIGLIERE MAURO -... noi il regolamento o ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo, non è che possiamo fare norme e indirizzo sul regolamento...

CONSIGLIERE CUOMO -... ho capito, ci sono dei problemi tecnici, da oggi al domani non è semplice toccare alcuni siti... io lascerei cinque metri, anche perché quello già rientra nei cinque metri, quel punto che abbiamo citato è già nei cinque metri... rientra

CONSIGLIERE MAURO -... ma è brutto proprio... se quello, la mia idea non è proprio quello... ma è proprio brutto anche se lo mettiamo a dieci metri visibile dalla piazza...

CONSIGLIERE CUOMO -... no, quello deve scomparire proprio da là...

CONSIGLIERE MAURO -... allora qual'è il problema? C'è un altro punto l'articolo 10 punto 3: - in via transitoria e fino al termine fissato dall'autorità competente per l'eventuale adeguamento ai requisiti fissati dal D.L. 155/97, le aziende alimentari possono richiedere l'installazione di cassonetti su area pubblica con oneri a loro carico, o conferire i rifiuti opportunamente differenziati nei centri di raccolta e con le modalità indicate dall'ente gestore - io li toglierei, "possono richiedere l'installazione di cassonetti di su area pubblica con oneri a loro carico" e quindi lascerei, "conferire i rifiuti opportunamente differenziati nei centri di raccolta e con le modalità indicate dall'ente gestore".

CONSIGLIERE CUOMO -... sì, questo si può togliere perché... questo era un punto che faceva parte dell'ordinanza che abbiamo fatto nel 2001, quindi diciamo le disposizioni transitorie hanno già avuto abbastanza tempo per adeguarsi...

CONSIGLIERE MAURO -... questo è un'incentivazione...

CONSIGLIERE CUOMO -... sì, si va bene...

CONSIGLIERE MAURO -... perché poi succede poiché i cassonetti sono indifferenziati, non si sa chi ce lo mette lì dentro, quindi ci buttano di tutto...

Conferimento di rifiuti organici umidi : - devono essere raccolte separatamente le frazioni umide che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili - va bene....

del cassonetto, quindi se li mettono all'esterno del cassonetto... oggi la raccolta differenziata viene fatta posizionando all'esterno di cassonetti questo materiale, allora, in questo caso, la norma qual'è... dovevo precisare che per la raccolta differenziata lo si può mettere dovunque, o nei luoghi nei quali vengono indicati dall'ente gestore...

CONSIGLIERE CUOMO -... le modalità del relativo conferimento vengono determinate dall'apposita ordinanza sindacale, proprio perché il sistema della raccolta differenziata si può evolvere come si evolverà penso già dall'anno prossimo, quindi diciamo, se lo mettiamo nel regolamento dobbiamo cambiarlo ogni volta...

CONSIGLIERE MAURO -... quindi se lo lasciano all'esterno non c'è sanzione?

CONSIGLIERE CUOMO -... no perché il punto di raccolta è esterno, per esempio la raccolta porta a porta prevede di lasciarlo per terra; l'ordinanza che c'è attualmente in vigore è compatibile già con il regolamento perché prevede la raccolta come viene fatta attualmente... e la 140... Raffaele Attardi...

CONSIGLIERE MAURO -... andiamo all'articolo 26: attività di volantinaggio... al punto 2 pag. 18 dice "le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità e per ogni punto della distribuzione" mi spiego: in questi giorni hanno messo su tutte le macchine e tergi cristalli della pubblicità invitando, cosa che ritengo possibile, di determinate palestre... dove per la cura, centri benessere ecc.. Il fatto stesso che l'hanno messo su ogni macchina significa per ogni punto della distribuzione quindi dovremmo fare, n, tante multe per ognuno? Ormai la 472, la reiterazione si dice si paga una volta con le maggiorazioni previste dal caso. Quindi che vuol dire in materia fiscale, hanno messo 1000 biglietti pagheranno 1000 contravvenzioni? Quindi dobbiamo togliere "per ogni punto della distribuzione"?

CONSIGLIERE CUOMO -... ma nelle sanzioni che cosa ci sta?...

CONSIGLIERE MAURO -... ma il punto è... per sua natura il punto si individua, se no non avrebbe detto punto! Quindi lo togliamo... quindi non ha senso mettercelo...

IL SEGRETARIO -... se il distributore di questi manifestini si vuol colpirlo in quell'ottica allora il punto è... è ovvio dell'azione sulle macchine e un'azione continuativa...

CONSIGLIERE MAURO -... allora in relazione all'attività di distribuzione sul territorio Comunale.

CONSIGLIERE CUOMO -... tanto la sanzione è unica e viene riferita all'atto del distribuire, quindi diciamo l'azione di distribuire volantini costituisce...

CONSIGLIERE MAURO -... però lì è al plurale, si parla di "le sanzioni", non dice la sanzione. Io in verità uno bis, per quanto riguarda l'articolo 26, "attività di carico e scarico di merci e materiali" perché in questi giorni forse perché per questa attività meritoria, di cui faceva riferimento il Sindaco, stanno scavando dovunque e comunque; poiché il camion molto spesso la terra deborda, alla prima frenata cade a terra, poi piove e le strade, andate a vedere via degli aranci, e' diventata un letamaio, quindi sarebbe il caso anche di procedere ad una pulizia, semmai anche, e questo lo volevo dire, ma la cosa evidentemente poco interessa, fare anche un'attenzione sui lavori eseguiti su Via degli Aranci perché queste macchine di utilizzo di carico e scarico, salendo sui marciapiedi hanno danneggiato quasi tutti i cordoli e quindi lì, un lavoro fatto 2-3-4 anni fa, se non vengono ripristinati in tempi brevi probabilmente dovremo rifare completamente poi la pavimentazione...

CONSIGLIERE CUOMO -... va bene, ma anche l'asfalto...

CONSIGLIERE MAURO -... va bene, a parte l'asfalto, che immagino che sarà asfaltata tutta la strada; in genere quando si dà l'autorizzazione per questo tipo di intervento viene fatto obbligo alla parte di asfaltare completamente la strada. Per il trasporto di terra e materiali di costruzione tipo sabbia, terra, ecc. la quantità di carico non deve superare il livello della sponda e deve essere coperta con tendoni.

CONSIGLIERE CUOMO -... nell'articolo 31 - Cantieri edili - c'è già un articolo, che può essere indicato qua forse, al punto 3.

CONSIGLIERE MAURO -... però non fa riferimento alle operazioni di carico e scarico di merci e materiali, fa riferimento ai lavori...

CONSIGLIERE CUOMO -... qua dice: - e inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento dei tratti stradali e delle aree pubbliche aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati da pneumatici o da altri organi di locomozione -. Se questo può essere non lo so...

CONSIGLIERE MAURO -... ovviamente è questo, però mi domando: non viene esercitato nessun attività di controllo su questo...

CONSIGLIERE CUOMO -... perciò... bisogna poi applicarla...

CONSIGLIERE MAURO -... ma non su questo, noi già nel regolamento credo... basta applicare il Codice della Strada, secondo me, per poter effettuare questa attività di controllo, mentre invece allo stato non viene, questa attività non viene...

CONSIGLIERE CUOMO -... speriamo che sia una nuova spinta per...

CONSIGLIERE MAURO -... all'articolo 33 - divieto di sosta nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata, dai mercati e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati contenitori di rifiuti - qui prevede il divieto della sosta nelle ore indicate dalla segnaletica stradale, però io direi su questo, qual è questa segnaletica stradale, direi, potrebbe essere 7-9, 14-16

CONSIGLIERE CUOMO - ... è indicata a Viale Nizza e giù la strada che va a Marina Grande già c'è, ed è, 24- 6. mi pare, non mi vorrei sbagliare, perché avviene in ore notturne, quindi...

CONSIGLIERE MAURO - ... qui in verità fanno riferimento, non le strade periferiche dove può essere ovvio questo, ma diciamo le strade del centro urbano, Via Degli Aranci, Corso Italia...

CONSIGLIERE CUOMO - Sì questo, nelle vie interessate alla pulizia meccanizzata, cioè quanto passa la spazzatrice, in poche parole.

CONSIGLIERE MAURO - sì lo so ma io volevo, era il caso di precisarlo l'orario.

CONSIGLIERE CUOMO - gli orari?

CONSIGLIERE MAURO - poi c'è, le sanzioni, avendo noi diciamo, c'è un'attività complessivamente discrezionale nei confronti del Sindaco e dell'amministrazione in ordine all'attenuazione, o riduzione della sanzione. Ora la sanzione ha un senso se è quella e va applicata per tutti, se invece si prevede, così come è previsto nel Consiglio Comunale che, diciamo, il pagamento della sanzione prevede una possibilità, di poter, un'interlocuzione nei confronti dell'amministrazione per cercare di ridurla, probabilmente la stessa sanzione perde di ogni sua efficacia, quindi nell'aspetto sanzionatorio devi dire quello che si applica è il regolamento voluto dal Consiglio, e quindi diciamo la possibilità di eventuale riduzione, per esempio al punto 4, "il Sindaco determina, se ritiene fondato l'accertamento, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento". Non è un'attività che secondo me, dovrebbe fare il Sindaco, ma dovrebbe farlo il dirigente per quanto riguarda l'attività, perché non è un'attività propria, che comunque comporta la necessità di una verifica da parte dell'ente il quale ha in buona sostanza rilevato il verbale.

CONSIGLIERE CUOMO - io penso pure, nel decreto viene demandato al Sindaco, penso perché è l'autorità igienica sanitaria, penso, perché così viene dato, però...

CONSIGLIERE MAURO - ma secondo me, non spetta al Sindaco questa attività.

CONSIGLIERE CUOMO - perché lì, il Sindaco può fare l'ordinanza, perciò viene dato mandato al Sindaco, però si può fare pure al dirigente, per me si può togliere. Noi già nelle sanzioni non abbiamo messo un minimo e un massimo, perché sentito il Comando dei Vigili, a volte c'è un problema d'applicazione, se è un terzo del massimo, il doppio del minimo, quindi abbiamo messo una sanzione fissa che non ci sta problema d'interpretazione o altro. Per me possiamo mettere il dirigente...

CONSIGLIERE MAURO - secondo me, volevo chiedere al Segretario.

CONSIGLIERE CUOMO - il segretario, diciamo ha fatto la stessa eccezione, mi ha fatto.

CONSIGLIERE MAURO - al Sindaco, secondo me al dirigente è il competente perché...

SEGRETARIO GENERALE - in seno la legge Ronchi si parla del Sindaco, presumo che potrebbe essere come autorità sanitaria, quindi, è una delle materie ancora residue, però indicare il Sindaco in questo momento o il funzionario dirigente responsabile è la stessa cosa, perché il Sindaco è inteso come amministrazione...

CONSIGLIERE MAURO - poiché è nello statuto, abbiamo detto che il dirigente non ha bisogno di deleghe per quanto riguarda...

SEGRETARIO GENERALE - no, no assolutamente...

CONSIGLIERE MAURO - ... la costituzione in giudizio, quindi l'idea era quella di..., evidentemente questa è un'attività istruttoria che concerne direttamente al dirigente...

SEGRETARIO GENERALE - Consigliere, il discorso è questo, siccome nella legge c'è, e quando c'è nella legge, quando si fa riferimento al Comune, al Sindaco, le leggi successive comunque, poi determinano la competenza, quindi dire il Sindaco non significa che poi c'è un'incompetenza del dirigente, una volta chiarito se quella legge è una legge speciale nel senso d'autorità sanitaria o è una legge che indica il Sindaco rappresentante dell'ente locale, e quindi può essere non delegato alla... ma direttamente al dirigente come competenza propria.

CONSIGLIERE MAURO - quindi volete lasciare il Sindaco? Secondo me, è il dirigente.

SEGRETARIO GENERALE - ... per avere la stessa dicitura della legge Ronchi, perciò, anche io avevo sollevato il problema, ma visto che la legge Ronchi ha stabilito che è il Sindaco, mi ero riservato di stabilire se quel riferimento al Sindaco era alla persona, e quindi era lui delegato a fare...

CONSIGLIERE CUOMO - Dipendente e dall'ordinanza sindacale il decreto Ronchi.

SEGRETARIO GENERALE - ... e quindi, se è l'ordinanza sindacale lo fa come ufficiale di governo, lo fa in materia di sanità.

CONSIGLIERE MAURO - ... poi credo un riferimento alle sanzioni, sarebbe il caso di farlo, giusto per averne conoscenza. Dice, mi riferisco all'allegato, sanzioni quindi non è neanche un allegato, quindi sono violazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione di norme regolamentari € 225, a me sembra che poi, poiché l'ordinanza che noi abbiamo fatto riferimento precedente è quella piuttosto ampia, che disciplina la completa attuazione del servizio io direi di aggiungere successivamente, "salvo che non siano successivamente meglio individuate", perché ci troviamo il divieto di abbandono dei rifiuti provenienti da potatura, sfalcio di giardino privati e parchi pubblici, nel momento in cui noi abbiamo detto nella ordinanza sindacale che è il Sindaco che determina l'orario e le modalità di conferimento all'interno del cassonetto, dobbiamo applicare la sanzione di € 225, perché vuol dire che non è, ha disatteso quella che è la disposizione dell'ordinanza sindacale, quindi io aggiungerei "salvo esplicitazione dei punti che seguono, gli articoli che seguono".

CONSIGLIERE CUOMO -... sì, diciamo, per i punti che non sono stati esplicitati qua.

CONSIGLIERE MAURO - ... e se no, gli dovremo fare due sanzioni, una, la sanzione specifica e l'altro la sanzione per non averlo ottemperato ad un'ordinanza sindacale.

CONSIGLIERE CUOMO - ... sì, penso. Salvo esplicitazione?

CONSIGLIERE MAURO - ... " salvo diversa configurazione e sanzioni nei punti che seguono, punti da 5 a 35 " per quanto riguarda il resto, io che sono un legittimista, sono per le sanzioni, quindi non eccepisco.

CONSIGLIERE CUOMO - ... io sono per il controllo e spero che non ci siano le sanzioni perché tutti...

CONSIGLIERE MAURO - ... sono per un sistema sanzionatorio giusto, allora in buona sostanza sono due, per il resto poiché è un testo di carattere base, uno prevedere: che la collaborazione dell'associazione è limitato eventualmente soltanto ad un rimborso spese, effettivamente sostenute e non invece... ad ogni altro tipo di remunerazione per il servizio, quindi mi riferisco all'articolo 3 punto 5, e più ci sono queste altre osservazioni.

CONSIGLIERE CUOMO - ... e qua come le mettiamo a questo punto?

CONSIGLIERE MAURO -... come se fosse facile, sono 35... sono quaranta pagine...

CONSIGLIERE CUOMO -... va bene ci vuole una proposta perché sono... sono due...

CONSIGLIERE MAURO -... allora mettiamo uno, è questo qui... allora a pagina 6 al punto 5, se segui - dopo la parola "collaborazione", chi è che scrive? Allora sospendiamo cinque minuti.

IL PRESIDENTE - Allora la seduta è sospesa!

IL PRESIDENTE - Allora, procediamo all'appello.

LE SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL' APPELLO

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 8

IL PRESIDENTE - Allora tredici presenti e otto assenti. La parola al consigliere Cuomo.

CONSIGLIERE CUOMO - Proponiamo l'emendamento... lo leggo tutto quanto: all'articolo 3.5, dopo le parole " volontariato" aggiungere " senza corrispettive e riconoscendo le sole spese documentate". Articolo 5.5 -lettera A eliminare "o in locazione dello stesso"; articolo 6.1 lettera D aggiungere "15 metri da scuole, monumenti, immobili di interesse storico-artistico, chiese"; articolo 10.3 eliminare la frase "richiedere l'installazione di cassonetti su area pubblica con oneri a loro carico"; articolo 30.3 dopo "raccogliere" aggiungere "immediatamente"; articolo 36 eliminare il punto 2 e nell'allegato sanzioni articolo 4 aggiungere "salvo diversa precisazione previsto dai punti 5 a 35".

IL PRESIDENTE - Allora poniamo in votazione l'emendamento, chi è favorevole alzi la mano. Approvato all'unanimità. Allora poniamo in votazione la proposta così com'emendata, chi è favorevole alzi la mano. Stessa votazione. Allora ultimo argomento all'ordine del giorno: Regolamento trasporto scolastico. La parola all'assessore Scarpato.

ASSESSORE SCARPATO - Il comune di Sorrento eroga il servizio trasporto con uno scuola-bus in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 30. fino ad oggi tale servizio non è stato mai regolamentato. È stata predisposta bozza del regolamento-dove

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
Rag. Vincenzo GARGIULO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea CICCONE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio. *11 FEB 2003*
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio comunale
il giorno *11 FEB 2003* per la
prescritta pubblicazione di quin-
dici giorni consecutivi e vi rimarrà
fino al *26 FEB 2003*

Pubblicata all'Albo Pretorio
il _____ giorno
e contro di essa _____ sono
state presentate opposizioni.

Dal Municipio. *11 FEB 2003*
IL SEGRETARIO GENERALE

Dal Municipio.
IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

- Spedita al C.R.C. il _____ con n° _____
- Ricevuta dal C.R.C. il _____
- Annullata – Vistata con provv. dal C.R.C. n° _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Richiesta chiarimenti – riesame dal C.R.C. con provv. _____ del _____
(Prot. Comune n° _____ del _____)
- Chiarita con atto n° _____ del _____
- Chiarita con nota n° _____ del _____ ricevuta dal C.R.C. il _____
- Riesaminata con delibera n° _____ del _____
- Revocata – modificata con delibera n. _____ del _____